

STATUTO

BEMAL SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ASCOLI PICENO AP VIA SS.
FILIPPO E GIACOMO 30
Numero REA: AP - 260759
Codice fiscale: 02403700442
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-11-2019 - Statuto completo	2
--	---

Allegato **"A"** all'atto a Rep.n. 8777/6690

STATUTO

della

"Bemal Servizi Società Cooperativa Sociale"

- - -

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1) E' costituita una Società Cooperativa sociale di tipo A retta dalle norme del Codice civile sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, e avente la seguente denominazione:

"Bemal Servizi Società Cooperativa Sociale".

Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519 del codice civile, e sue successive modifiche, in tema di numero di soci cooperatori o di attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere senza indugio convocata per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibile.

Art. 2) La Società ha sede legale in Ascoli Piceno.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire uffici, filiali, succursali e dipendenze in tutto il territorio nazionale ed all'estero ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Compete ai soci la decisione del trasferimento della sede in Comune diverso e la istituzione, modificazione e soppressione di sedi secondarie.

Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro soci. I soci devono comunicare alla società oltre al proprio domicilio anche il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

Art. 3) La durata della Società Cooperativa è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata a norma di legge, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Art. 4) La Cooperativa, conformemente all'art.1 della legge n. 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico e di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori. La cooperativa si ispira ai principi base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. Tale scopo verrà perseguito, attraverso una attività di gestione di servizi

socio-formativi-sanitari orientati in via prioritaria ma non esclusiva ai seguenti ambiti:

- a) Favorire la crescita e lo sviluppo individuale e collettivo, creandone i presupposti e le condizioni socio-sanitarie, formative -educative e psicologiche;
- b) Prevenire manifestazioni di disagio a livello del singolo e della comunità, strutturando interventi finalizzati, integrati e rispondenti alle diverse esigenze di sensibilizzazione, sostegno, cura accoglienza, educazione, formazione, assistenza, del contesto operativo di riferimento;
- c) Realizzare iniziative di counseling, psicoterapia, musicoterapia, orientamento e formazione per diverse fasce di età e tipologie di utenti;
- d) Attivare e gestire scuole, centri, servizi e comunità dirette alla prima accoglienza, all'educazione, riabilitazione, formazione e inserimento professionale dei minori a rischio e di altre fasce di emarginazione (minori, disabili, tossicodipendenti, ex detenuti o simili);
- e) Attuare servizi integrativi della vita familiare, scolastica, sociale (centri di ascolto per adolescenti, centri psico-pedagogici per il recupero sociale ed iniziative ricreativo-culturali per le diverse fasce di emarginazione, centri e iniziative di integrazione culturale per immigrati; laboratori di educazione al movimento psico-corporeo, creatività e comunicazione globale di sviluppo, sviluppo della comunicazione affettiva e sessuale;
- f) Attuare servizi di dopo-scuola e/o di recupero, consulenza, assistenza, informazione, orientamento per minori (bambini, adolescenti, ragazzi), insegnanti e genitori;
- g) Servizi di consultazione per la terza età e centri socio-culturali-riabilitativi per anziani;
- h) Organizzare centri di valutazione psicodiagnostica e consulenza per l'orientamento scolastico professionale.

La cooperativa si rivolge a chiunque, per motivi diversi, si trovi in difficoltà, nella convinzione che, attraverso il lavoro inteso come mezzo di sussistenza e sviluppo e le attività educative dell'uomo nel suo insieme, sia possibile il superamento dell'emarginazione.

Ciò attraverso l'utilizzo ottimale e la stabile organizzazione delle risorse morali, fisiche e materiali dei soci e dei terzi, che a qualsiasi titolo partecipano nelle diverse forme, alla attività ed alla gestione della cooperativa.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

A maggior tutela degli interessi della base sociale la Cooperativa potrà assumere partecipazioni in enti cooperativi e altri organismi associativi che si propongono il rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario ed il

miglioramento delle condizioni economiche e sociali dei lavoratori.

La Cooperativa è retta secondo i principi della mutualità.

In relazione a ciò la cooperativa ha come oggetto diretto, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, in appalto e/o in convenzione, le seguenti attività:

- socio-sanitarie-riabilitative, educativo-formative attraverso le seguenti attività:

-- gestione di asili nido, sezioni primavera, scuole dell'infanzia, scuole primarie e secondarie, pubbliche, private e paritarie, ludoteche, agrinido, agriludoteche, laboratori per bambini e adolescenti;

- servizi socio-educativi, riabilitativi, ricreativi per bambini, adolescenti e giovani;

- realizzazione di servizi per anziani, per soggetti portatori di handicap, soggetti svantaggiati;

- gestione di spazi per bambini, adolescenti e giovani;

- gestione di laboratori sociali;

- gestione per conto proprio o per conto di Enti Pubblici o Privati di centri di vacanza e soggiorno (turismo sociale), attività ludiche e ricreative, anche non residenziali verso minori;

- servizio di assistenza al trasporto di minori e disabili;

- attività di animazione sia invernale che estiva, attività didattiche, ludiche, pedagogiche e quant'altro sia funzionale allo scopo nell'ambito di un più ampio recupero dei minori o dei soggetti svantaggiati o socialmente a rischio e dei cittadini in genere;

- gestione di strutture ricettive per soggiorni e vacanza per minori, anziani, disabili, adulti ed utenti nonché la gestione di centri e strutture specifiche che permettano a tali soggetti la pratica di attività educative, sportive, riabilitative, ricreative, culturali ed educative;

- gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere di animazione e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché di altre iniziative per il tempo libero, la cultura, lo sport, la musica ed il turismo sociale;

- potenziamento e realizzazione di attività rivolte alla socializzazione dei soggetti di cui allo scopo sociale;

- attività di musico-terapia, Pet Therapy, doll-therapy e ippoterapia;

- servizi di counseling;

- favorire la formazione professionale dei propri soci, dipendenti e di terzi, tramite conferenze, corsi di formazione e corsi di aggiornamenti allo scopo di elevare la qualità delle prestazioni ai sensi, con gli scopi e nelle forme previste dalla lettera a dell'art. 1 Legge n. 381/1991;

- l'organizzazione di manifestazioni e spettacoli sportivi, culturali, musicali, turistici e ricreativi e similari,

mediante conduzione, gestione di impianti sportivi, biblioteche, complessi turistici o animazioni turistiche, altro similare al fine di contribuire all'educazione, al miglioramento della salute ed alla elevazione intellettuale e morale dei fruitori.

- gestire, sempre in appalto o convenzione, servizi sociali, sanitari, riabilitativi, formativi ed educativi per conto di Enti pubblici e privati anche presso strutture degli stessi. Può altresì, gestire in convenzione con Enti Pubblici e privati servizi di assistenza sociale, educativa e sanitaria.

La società potrà compiere qualsiasi operazione necessaria o utile al raggiungimento dello scopo sociale potrà, con l'osservanza dei limiti e dei criteri stabiliti dalla legge, compiere ogni attività mobiliare, immobiliare, finanziaria ritenuta utile o necessaria dall'organo amministrativo per raggiungere il proprio oggetto; contrarre e partecipare ad appalti con amministrazioni ed enti pubblici o privati; partecipare a joint ventures e/o società miste aventi sede in paesi dell'Unione Europea e Extra Europei, con scopi analoghi e affini al proprio.

La società potrà compiere operazioni finanziarie sia in Italia che all'estero tramite istituti bancari di credito ordinario, istituti comunitari, società o enti privati italiani e/o esteri, concedere avalli, fidejussioni, pegni, ipoteche, garanzie di qualsiasi natura a favore di istituti bancari, persone fisiche o giuridiche, stipulare leasing passivi, assumere mutui e finanziamenti.

La Cooperativa, inoltre, potrà svolgere, in modo non prevalente, qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione dello scopo sociale e comunque sia direttamente che indirettamente attinente al medesimo.

La Cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 D.Lgs. n. 385/93 ("Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'assemblea dei soci.

Pertanto, è vietata alla cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge.

La Cooperativa può, inoltre, costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il

potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della L. n. 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La società potrà effettuare l'emissione di strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire solo a investitori qualificati ovvero ai soci, con privilegio nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale nel rispetto dell'art. 2514 del cod. civ..

CAPITALE SOCIALE

Art. 5) Il capitale sociale è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

SOCI - QUOTE

Art. 6) Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se il numero dei soci diviene inferiore al minimo previsto dalla legge esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2522 del Codice Civile.

Art. 7) Possono essere soci le persone che, non avendo interesse in contrasto con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali.

Senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, è fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare attività a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della Cooperativa.

Ai sensi dell'articolo 2527 secondo comma del Codice Civile, Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa, salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo.

I soci cooperatori si dividono nelle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori, che ricevono un compenso per l'attività svolta in cooperativa secondo le modalità previste dagli organi competenti;
- b) soci volontari, che possono prestare attività in modo totalmente gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 381/91. Non hanno diritto ad alcun compenso e non vengono loro versati contributi assistenziali e previdenziali ad eccezione di quelli per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Il numero dei soci volontari non può superare i limiti stabiliti dalla legge.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Art. 8) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al consiglio di amministrazione, specificando:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, allegandone documentazione in carta semplice; visura camerale e documenti del rappresentante legale in caso di persona giuridica;
- b) i motivi della richiesta, l'attività che intende svolgere e l'indicazione della categoria a cui chiede di essere iscritto;
- c) l'ammontare della quota sociale che si propone di sottoscrivere, nei limiti delle disposizioni di legge;
- d) la dichiarazione di attenersi alle norme contenute nell'atto costitutivo ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Art. 9) Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide l'organo amministrativo con deliberazione motivata, salvo il ricorso, in caso di rigetto, all'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2528 del Codice Civile.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, da effettuarsi a mezzo R.A.R. o a mezzo Pec, senza che siano stati effettuati i versamenti previsti dall'Art. 8 lettera c dello statuto, la delibera diventerà inefficace.

La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione e con il pagamento della quota, che comportano l'accettazione incondizionata dello statuto.

Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma da determinare dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o tramite Pec alla Cooperativa.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli Amministratori notizie sullo svolgimento degli affari e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'Organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della

consultazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo Pec.

La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

I soci sono obbligati:

a) al versamento della quota sottoscritta, della tassa di ammissione quest'ultima se e nella misura stabilita annualmente dall'assemblea dei soci e del sovrapprezzo;

b) ad osservare lo statuto, il regolamento interno se deliberato e le deliberazioni legalmente prese dall'assemblea o dall'organo amministrativo.

c) a partecipare con la loro opera all'attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa.

Art. 9) bis La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal consiglio di amministrazione al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel consiglio di amministrazione della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 13 del presente statuto:

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai

momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il non rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal consiglio di amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 7 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del consiglio di amministrazione, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 10) Nessun socio può possedere nella società cooperativa una quota il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge.

Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e nè essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dagli Amministratori ai sensi dell'articolo 2530 c.c. primo comma, salvo in questo caso il diritto di recesso del socio, da esercitarsi però non prima che siano decorsi due anni dall'ingresso nella cooperativa.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata o a mezzo pec. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530 del codice civile.

Le somme versate per tassa di ammissione non sono rimborsabili in nessun caso.

Art. 11) La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 12) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:

- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- non si trovi più nella possibilità di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata o tramite Pec alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che a norma della legge e del presente atto, legittimino il recesso.

Per quanto riguarda gli effetti del recesso si fa espresso riferimento all'art. 2532 del Codice Civile.

Art. 13) L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei casi previsti dall'art. 2533 del Codice Civile.

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2533 del Codice Civile, può dall'organo amministrativo con deliberazione motivata, essere escluso il socio che:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili come notevole inadempimento ai sensi dell'articolo 1455 c.c. o in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare materialmente la Società;
- c) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella della società;
- d) che non osservi le disposizioni contenute nello statuto e nelle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- e) che senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
- f) si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o di qualsiasi altro pagamento;
- g) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento o per altra causa.

Il socio moroso, ai sensi dell'articolo 2531 del Codice Civile, deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata o tramite Pec a mettersi in regola con i versamenti. Trascorsi 2 (due) mesi dall'invito senza che il socio abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione lo stesso sarà escluso dalla società.

In ogni caso, i ritardati pagamenti sono gravati di interessi nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea attraverso apposito regolamento.

Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla data di delibera dell'Organo amministrativo con cui si constatano i legittimi motivi del recesso.

In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Il socio potrà, inoltre, essere escluso qualora nell'ambito di lavoro si determini una causa di risoluzione del rapporto di lavoro stesso per uno dei motivi previsti dal regolamento interno.

Art. 14) Le deliberazioni adottate in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o Pec.

Art. 15) In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento del possesso di tali requisiti è sancito con delibera dell'organo amministrativo. Qualora gli eredi non possano e/o non vogliano subentrare conseguono il diritto al rimborso della partecipazione ai sensi del successivo articolo 16.

Art. 16) I soci receduti od esclusi, o gli eredi del socio defunto, hanno diritto esclusivamente al rimborso del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili a capitale - della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio in conformità alle disposizioni previste dall'art. 2535 del codice civile e con le limitazioni previste dall'art. 2514 del codice civile.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata o Pec e, nel termine di sei mesi dalla approvazione del bilancio relativo al detto esercizio, deve procedersi alla liquidazione.

In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti, verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati e, ai sensi dell'articolo 2536 del codice civile, nei limiti della somma loro liquidata in caso di insolvenza della società.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

DECISIONE DEI SOCI

Art. 17) L'assemblea è convocata dall'Organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, a mezzo lettera raccomandata spedita a cura dell'Organo amministrativo ai soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese, almeno otto giorni liberi prima di quello

fissato per l'adunanza, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Libro soci. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci.

L'Assemblea è valida anche in mancanza della formale convocazione, quando sono presenti, in proprio o a mezzo delega, tutti soci che rappresentano l'intero capitale sociale e sia intervenuto o informato l'Organo Amministrativo nonché il Collegio Sindacale, qualora esistente, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e i sindaci, se nominati, dovranno rilasciare una apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 18) Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio appartenente alla stessa categoria, mediante delega scritta conservata agli atti societari.

Art. 19) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento da altra persona scelta dall'Assemblea seduta stante.

Art. 20) L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto a norma del primo comma dell'art. 2538 del codice civile e delibera con la maggioranza assoluta.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 21) La cooperativa deve essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque membri scelti tra i soci, nominati dall'assemblea.

Gli amministratori, durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili secondo le disposizioni di legge. L'assemblea dei soci stabilisce di volta in volta il numero dei Consiglieri di Amministrazione.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

Ad essi spetta comunque il rimborso, anche determinato forfettariamente, delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

Art. 22) Il Consiglio di Amministrazione ad ogni sua rinnovazione nominerà tra i suoi membri il Presidente, eventualmente un Vice Presidente.

Art. 23) Il Consiglio si radunerà sia nella sede sociale che altrove purchè in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da un altro Consigliere.

Esso è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento da chi ne fa le veci.

La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata o Pec con avviso di ricevimento, spedita almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e nei casi di urgenza, con telegramma o a mezzo fax o Pec (purchè confermato) da spedirsi almeno un giorno prima a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco Effettivo, qualora nominati.

Art. 24) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 25) Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono firmate dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Art. 26) Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 27) L'organo amministrativo è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società Cooperativa senza eccezione di sorta e più segnatamente sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi gli atti che la legge in modo tassativo riserva alla decisione dei soci.

Dette facoltà, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare dell'art. 2544 del codice civile potranno essere delegate al Presidente del Consiglio, al Vice Presidente e/o ad un amministratore delegato.

Art. 28) Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare uno dei Consiglieri, il Consiglio provvede a sostituirlo mediante cooptazione nell'ambito della medesima categoria dei soci, il Consigliere così nominato resta in carica fino alla prossima assemblea.

Qualora invero venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri si intenderà decaduto l'intero Consiglio ed il Presidente o il Consigliere più anziano in carica convocherà immediatamente l'assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio.

Art. 29) La rappresentanza della società è regolata dalle vigenti norme in materia.

L'Organo amministrativo, nei limiti delle disposizioni di legge in materia, avrà pure la facoltà di nominare procuratori speciali per singoli atti e contratti o per determinate categorie di atti e contratti.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 30) Il Collegio Sindacale è organo di controllo e di

vigilanza che dovrà essere nominato qualora ricorrano le condizioni di obbligatorietà previste dal combinato disposto degli artt. 2543 e 2477 del codice civile. Qualora nominato il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 31) Il patrimonio della società cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione, con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi ed agli eredi o legatari di soci defunti;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate oltre che dalle tasse di ammissione, dagli avanzi di gestione a tale scopo destinati, e dall'accantonamento del sopraprezzo;
- d) da ogni altra riserva prevista per legge;
- e) da altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- f) da qualunque liberalità che pervenisse alla società al fine di essere impiegata per gli scopi sociali e da eventuali altri fondi di riserva speciali costituiti in conformità a norma di legge.

RISERVE LEGALI, STATUTARIE E VOLONTARIE EX ART. 2545 QUARTER DEL CODICE CIVILE.

Art. 32) Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 33)

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero

patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

BILANCIO

Art. 34) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio può essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'art. 2428 del Codice civile, lo richiedano.

Gli Amministratori e i Sindaci, qualora nominati, debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del Codice Civile indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, il tutto ai sensi dell'art. 2545 del Codice Civile.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 2545 sexies la contabilità sociale deve essere organizzata in modo da permettere di determinare l'attività svolta con i singoli soci e con i soggetti estranei alla compagine sociale.

Gli utili e/o gli avanzi di gestione non destinati alla riserva legale e non corrisposti ai fondi mutualistici saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 34 BIS - RISTORNI

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristoro, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristoro, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;

- emissione di partecipazioni di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere fatta considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 35) In caso di scioglimento della Società Cooperativa, ai sensi dell'art. 2545 duodecies del codice civile, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

L'eventuale residuo attivo di liquidazione è destinato, nell'ordine:

- a) al rimborso dei conferimenti effettuati;
- b) alla devoluzione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o affini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190, della legge n. 662 del 23/12/1996, salva diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) alla devoluzione al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'Art. 11 della legge n. 59 del 31/01/1992.

Art.36) Per meglio disciplinare i rapporti tra la Società Cooperativa ed i soci, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti, che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Art. 37) Per quanto non stabilito dal presente statuto si richiamano le vigenti disposizioni contenute nel codice civile ed le leggi speciali vigenti in materia.

F.to: MARIA LUISA SENESI

VALERIA SENESI
PUCE ANTONIO

Silvia Parlamenti Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi degli artt. 23 e 23/bis, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Imposta di bollo assolta per via telematica ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I..